

Protocollo RC n. 61039/08

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilaotto, il giorno di mercoledì nove del mese di aprile, alle ore 12,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 78**

**Modifiche al Regolamento dello Sportello di Conciliazione (deliberazione Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996).**

Premesso che con deliberazione n. 126 del 24 giugno 1996 il Consiglio Comunale ha approvato, ratificato ed adottato la convenzione tra il Comune di Roma e la Camera di Conciliazione ed il Regolamento dello Sportello di Conciliazione;

Che il Regolamento dello Sportello di Conciliazione prevede all'art. 7 che l'istanza di conciliazione per la parte di competenza del Comune di Roma deve essere firmata dal Capo dell'Avvocatura e che al procedimento di Conciliazione partecipa un Avvocato del Comune incaricato di svolgere l'attività dello "Sportello di Conciliazione";

Che l'incremento annuo delle richieste di risarcimento danni per effetto di buche e dissesti del manto stradale è in continuo aumento e altresì l'incremento annuo dell'anno 2007 rispetto all'anno 2006 di fascicoli di contenzioso presso l'Avvocatura è stato pari a 2.906 unità;

Che si è resa necessaria l'istituzione di una Unità Organizzativa autonoma cui affidare in modo esclusivo la direzione dello Sportello di Conciliazione ed altre competenze;

Che con provvedimento del Capo dell'Avvocatura n. 124 del 25 marzo 2008 è stata istituita l'Unità Amministrativa di Deflezione del Contenzioso (U.D.D.C.) che sovrintende l'ufficio del contenzioso del Giudice di Pace e lo Sportello di Conciliazione;

Che la Direzione di tale U.O. è affidata ad un Dirigente Amministrativo laureato in giurisprudenza e munito dell'idoneità all'esercizio della professione forense;

Che si rende pertanto necessario adeguare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 126/1996 alla nuova organizzazione dell'Avvocatura;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 368/2001;

Preso atto che in data 1° aprile 2008 il Capo dell'Avvocatura, quale Responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per

gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Capo dell'Avvocatura

F.to: E. Lorusso”;

Preso atto che in data 8 aprile 2008 il Dirigente IX U. O. della Ragioneria Generale, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Capozio”;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per i motivi esposti in narrativa:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio Comunale

### DELIBERA

di modificare il Regolamento dello Sportello di Conciliazione nel modo che segue:

- Art. 7 (vecchio testo che così recita): “L'istanza di conciliazione viene proposta congiuntamente dalle parti interessate (Comune e terzo), con atto depositato presso la Segreteria della Camera di Conciliazione. L'istanza di conciliazione, per la parte di competenza del Comune dovrà essere firmata sia dal Capo dell'Avvocatura, sia dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui si controverte. Al procedimento di conciliazione, partecipa un Avvocato del Comune incaricato di svolgere l'attività dello “Sportello di Conciliazione” ed il Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui si controverte ovvero un suo qualificato rappresentante”.

La parte del predetto articolo che recita: “dovrà essere firmata sia dal Capo dell'Avvocatura” è sostituita da “dovrà essere firmata sia dal Dirigente dell'Unità Organizzativa”.

La parte del predetto articolo che recita “al procedimento di Conciliazione partecipa un Avvocato del Comune incaricato di svolgere l'attività dello Sportello di Conciliazione” è sostituita da “al procedimento di conciliazione partecipa il Dirigente Amministrativo incaricato dello Sportello di Conciliazione o un suo delegato”.

- Art. 8 (vecchio testo che così recita): “Nei casi in cui la richiesta di Conciliazione proviene unilateralmente dall'Amministrazione Comunale per crediti da questa vantati nei confronti di terzi, l'istanza relativa è firmata dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui si controverte, controfirmata dal Capo dell'Avvocatura, e fatta pervenire alla controparte con raccomandata A.R.”.

La parte del predetto articolo che recita “controfirmata dal Capo dell'Avvocatura” è sostituita da “controfirmata dal Dirigente incaricato dello Sportello di Conciliazione”.

- Art. 11 (vecchio testo che così recita): “Nel giorno fissato per la trattazione, le parti (Comune e terzo) devono comparire personalmente. Per il Comune è incaricato un Avvocato allo “Sportello di Conciliazione” ed il Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui controverte ovvero un suo qualificato rappresentante” .

La parte del predetto articolo che recita “per il Comune è incaricato un Avvocato allo Sportello di Conciliazione” è sostituita da “per il Comune è incaricato il Dirigente Amministrativo incaricato dello Sportello di Conciliazione o un suo delegato”.

## TESTO COORDINATO

- Art. 7 L'istanza di conciliazione viene proposta congiuntamente dalle parti interessate (Comune e terzo), con atto depositato presso la Segreteria della Camera di Conciliazione. L'istanza di conciliazione, per la parte di competenza del Comune dovrà essere firmata sia dal Dirigente dell'Unità Organizzativa, sia dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui si controverte. Al procedimento di conciliazione partecipa il Dirigente Amministrativo incaricato dello Sportello di Conciliazione o un suo delegato.
- Art. 8 Nei casi in cui la richiesta di Conciliazione proviene unilateralmente dall'Amministrazione Comunale per crediti da questa vantati nei confronti di terzi, l'istanza relativa è firmata dal Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui si controverte, controfirmata dal Dirigente incaricato dello Sportello di Conciliazione, e fatta pervenire alla controparte con raccomandata A.R.
- Art. 11 Nel giorno fissato per la trattazione, le parti (Comune e terzo) devono comparire personalmente. Per il Comune è incaricato il Dirigente Amministrativo incaricato dello Sportello di Conciliazione o un suo delegato ed il Dirigente dell'Ufficio cui afferisce l'oggetto su cui controverte ovvero un suo delegato.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **9 aprile 2008**.

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....